

## **L'autore del reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza che dichiara la responsabilità dell'ente**

*di Davide Belloni*

**Sommario:** 1. Particolarità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. - 2. Il quesito circa la possibilità per i soci di impugnare una sentenza emessa nei confronti dell'ente che sia per loro pregiudizievole. - 3. La soluzione della Corte: la persona fisica non può impugnare la sentenza con cui viene dichiarata la responsabilità dell'ente. - 4. Considerazioni conclusive.

### **1. Particolarità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001**

Con l'introduzione del d.lgs. n. 231/2001, disciplinante la responsabilità amministrativa della persona giuridica per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, è l'ente stesso, in ipotesi di condanna, a subire le specifiche sanzioni previste dagli artt. 9 e seguenti.

Si tratta di sanzioni che possono rivelarsi particolarmente afflittive per l'ente, andando in taluni casi a minare la sua stessa esistenza. Oltre alle sanzioni pecuniarie, commisurate alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, e alla confisca, che è sempre disposta con riferimento al prezzo o al profitto del reato, vengono in rilievo, in particolare, le sanzioni interdittive. Queste ultime sono applicabili solo con riferimento a determinati reati e a determinate condizioni (ad esempio, quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti): esse comportano una limitazione – seppur temporanea - dell'esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte. Rientrano tra queste misure, tra le altre, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze, o ancora il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Le sanzioni interdittive possono, altresì, essere accompagnate da un'ulteriore sanzione, che consiste nella pubblicazione della sentenza.

È evidente, pertanto, che dall'irrogazione di una sanzione nei confronti dell'ente possono scaturire conseguenze pregiudizievoli, anche particolarmente gravi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'immagine e della reputazione dello stesso: queste, indubbiamente, si ripercuotono sui soggetti che a vario titolo ne fanno parte. Ciò ha posto il problema, a più riprese affrontato dalla giurisprudenza, di capire quali siano i soggetti legittimati all'impugnazione della sentenza, o del capo

della sentenza, in cui viene dichiarata la responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

## **2. Il quesito circa la possibilità per i soci di impugnare una sentenza emessa nei confronti dell'ente che sia per loro pregiudizievole**

In particolare, nella pronuncia n. 35442 del 2019, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta l'ipotesi in cui una sentenza di primo grado resa nei confronti di una società era stata impugnata esclusivamente dagli imputati persone fisiche, e non anche dall'ente, e la Corte d'appello aveva ritenuto privi di legittimazione ad agire i singoli soci.

Riproponendo la questione in sede di legittimità, i ricorrenti sostengono l'erroneità di tale ricostruzione. Sottolineano, infatti, che anche il singolo socio ha un interesse diretto all'impugnazione della dichiarazione di responsabilità della società, poiché in conseguenza di essa e all'applicazione delle relative sanzioni (nel caso di specie, la confisca) viene ad essere inciso, in definitiva, il patrimonio dello stesso socio.

Aggiungono, altresì, che in ogni caso, in forza dell'effetto espansivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587 c.p.p. - secondo cui nel concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali -, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'impugnazione dei singoli imputati estesa anche alla responsabilità della persona giuridica.

## **3. La soluzione della Corte: la persona fisica non può impugnare la sentenza con cui viene dichiarata la responsabilità dell'ente**

A parere della Suprema Corte, tuttavia, la tesi prospettata dai ricorrenti non è sostenibile. I giudici di legittimità richiamano, innanzitutto, le previsioni di cui all'art. 71 del decreto: la norma specifica che contro le sentenze che applicano sanzioni diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato presupposto, mentre contro le sentenze che applicano sanzioni interdittive esso può sempre proporre appello, anche qualora questo non sia ammesso per la persona fisica. Ne emergerebbe che l'unico soggetto legittimato a impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica è solo quest'ultima, anche quando l'autore del reato presupposto sia rappresentante legale e, allo stesso tempo, socio.

Da questo punto di vista non rileva, inoltre, la previsione di cui al successivo art. 72, che riproduce sostanzialmente l'art. 587 c.p.p. Infatti, il fatto che l'ente possa giovare dell'impugnazione proposta dall'imputato, sempre che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali, e viceversa, non implica che questi sia legittimato a impugnare i capi della sentenza in cui viene affermata la responsabilità della persona giuridica, così come non sarebbe legittimato a impugnare quelli relativi alla posizione di un altro imputato.

Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale<sup>1</sup> formatosi con riferimento al meccanismo processuale previsto dalla norma codicistica, mutuato dall'art. 72 del decreto, la Corte specifica ulteriormente che esso costituisce un rimedio straordinario che opera nel momento in cui, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, si verifica l'evento consistente nel riconoscimento del motivo non esclusivamente personale e comporta la revoca del giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato "diligente", ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli. La produzione di un tale effetto determinerebbe un contrasto con il principio generale in materia di impugnazioni, espresso dall'art. 581 c.p.p., in forza del quale l'ambito di cognizione del giudice è delimitato dai motivi dedotti con il mezzo di gravame.

L'affermazione è coerente con la finalità dell'istituto di cui si discute, che evidentemente è, invece, quella di evitare giudicati contrastanti e di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo a colui che non impugni, o che impugni per diversi motivi, di svolgere difese sul punto nella fase di gravame in cui si deve accertare, la fondatezza del motivo non personale<sup>2</sup>. Pertanto, il meccanismo di cui all'art. 587 c.p.p. non può essere utilizzato al diverso fine di recuperare gli effetti di un'impugnazione omessa o tardivamente introdotta.

Ciò vale, nel particolare ambito della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, anche nell'ipotesi in cui i reati commessi dalle persone fisiche risultino estinti per intervenuta prescrizione: ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto, infatti, la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche quando l'illecito presupposto si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Pur non potendosi prescindere da una verifica, quanto meno incidentale, circa la sussistenza del fatto di reato, la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica.

Il giudice di legittimità, ribadendo il proprio consolidato orientamento<sup>3</sup>, conclude, quindi, affermando le impugnazioni dell'imputato persona fisica e dell'ente sono tra di loro indipendenti: i ricorrenti erroneamente concentrano l'attenzione sulla loro legittimazione "oggettiva", ovvero sull'esistenza di un proprio autonomo interesse a proporre l'impugnazione, quando ciò che rileva a monte di tale considerazione, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, è il loro difetto di legittimazione soggettiva a impugnare. La perimetrazione di tale legittimazione è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore<sup>4</sup>, con l'unico limite della ragionevolezza. A parere della Corte esso non può ritenersi violato con riferimento alla responsabilità dell'ente, in quanto lo stesso non risponde direttamente del reato, e quindi non ha diretta soggettività penale, ma di un diverso e autonomo illecito.

---

<sup>1</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, n. 52684/2018 e Cass. Pen., Sez. VI, n. 21739/2016.

<sup>2</sup> Cass. Pen., Sez. I, n. 44319/2014.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 41768/2017.

<sup>4</sup> L'art. 568, comma 3 c.p.p. stabilisce che "Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. (...)".

#### 4. Considerazioni conclusive

La soluzione appare, senza dubbio, coerente con il sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001. Da esso emerge infatti chiaramente che, sebbene vi sia una stretta connessione tra il reato commesso dalla persona fisica e la responsabilità della persona giuridica, in quanto il primo dev'essere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente, l'illecito di quest'ultimo non si identifica con il reato presupposto: non solo il dettato normativo è esplicito in tal senso laddove utilizza formule come "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*", ma, come già accennato, a norma dell'art. 8 del decreto - rubricato "*Autonomia delle responsabilità dell'ente*" -, vi sono alcune ipotesi in cui la responsabilità dell'ente sussiste a prescindere da un'affermazione di responsabilità in capo alla persona fisica<sup>5</sup>. La commissione del reato, pertanto, costituisce soltanto uno degli elementi costitutivi di una più ampia fattispecie, e non è di per sé sufficiente per determinare la condanna dell'ente: è infatti necessaria l'ulteriore prova della c.d. colpa di organizzazione, ovvero la mancata adozione o l'inefficace attuazione di modelli organizzativi idonei ad impedire la commissione di reati nell'ambito dell'attività aziendale.

Dalla separazione delle due responsabilità non può che discendere l'applicabilità dei principi generali in tema di impugnazioni e, pertanto, l'impossibilità per l'imputato di impugnare direttamente la sentenza, o il capo della sentenza, nel quale venga affermata la responsabilità della persona giuridica, nonché l'inesistenza di un meccanismo automatico di estensione dei motivi di impugnazione dall'uno all'altro soggetto.

---

<sup>5</sup> In particolare, la responsabilità dell'ente sussiste anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.